

Regolamento di Ateneo per l'inclusione e il diritto allo studio degli studenti con disabilità e/o DSA

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi di Ateneo a supporto degli studenti con disabilità e/o DSA con l'obiettivo di assicurare loro il diritto allo studio e l'inclusione in tutti gli ambiti della vita universitaria.
2. Il Regolamento si applica a tutti Dipartimenti, Centri e strutture dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 2 Principi ispiratori

1. La politica, la cultura e le pratiche dell'Ateneo di Perugia a favore degli studenti con disabilità e/o con DSA si ispirano:
 - alla Convenzione ONU del 2006, ratificata nel 2009 dal Parlamento italiano per garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio, l'autodeterminazione, l'accesso ai servizi e alla didattica che sono a fondamento del processo d'inclusione;
 - ai principi contenuti nella normativa di riferimento con particolare riguardo alla Legge quadro del 5 febbraio 1992, n.104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità come successivamente modificata ed integrata, in particolare, dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17;
 - alle disposizioni riferibili alla generalità degli studenti universitari, che al loro interno contengono previsioni specifiche per studenti con disabilità e/o DSA, quali ad esempio il DPCM 9 aprile 2001 e il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, recanti norme sul diritto allo studio universitario.

Art. 3 Finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento mirano ad affermare in ambito universitario i principi di inclusione e autonomia degli studenti con disabilità e/o con DSA, sanciti dalle norme e dai documenti richiamati dall'art. 2, con l'obiettivo, in particolare, di:
 - a) garantire agli studenti con disabilità e/o con DSA la piena partecipazione alla vita universitaria nei momenti formativi, culturali e di socializzazione;
 - b) promuovere, in ambito universitario, le pratiche di accoglienza e accompagnamento anche per individuare e rimuovere gli ostacoli materiali e immateriali che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti della persona, in termini di progetto di vita;
 - c) implementare le opportunità di formazione e ricerca sulle tematiche relative alla disabilità e DSA, sensibilizzando il corpo docente, il personale tecnico amministrativo e l'intera popolazione studentesca.

Art. 4 Soggetti preposti alla gestione dei servizi

1. Sono soggetti preposti all'attuazione degli interventi a supporto degli studenti con disabilità e/o DSA:
 - a) il Delegato del Rettore per i servizi per gli studenti con disabilità e/o con DSA di cui al successivo art. 5;
 - b) la Commissione per il diritto allo studio degli studenti con disabilità e/o con DSA di cui al successivo art. 6;
 - c) i Referenti di Dipartimento per le problematiche relative agli studenti con disabilità e/o con DSA di cui al successivo art. 7;
 - d) tutte le strutture dell'Ateneo che erogano servizi agli studenti.

Art. 5 Il Delegato del Rettore per i servizi per gli studenti con disabilità e/o con DSA

1. Il Rettore, ai sensi dell'art. 16, comma 5 bis, della legge 104/1992 nomina con decreto, un docente quale suo Delegato con l'incarico di espletare funzioni di coordinamento, monitoraggio, supporto e promozione delle iniziative volte a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio e dell'inclusione.

2. Le funzioni del Delegato sono:

- essere punto di riferimento per l'Ateneo per tutte le questioni inerenti le politiche, le pratiche, la cultura per l'inclusione degli studenti con disabilità e gli studenti con DSA;
- essere promotore di una rete di rapporti con i differenti organismi ed enti che nel territorio si occupano di disabilità e DSA;
- sensibilizzare in tema di disabilità e DSA in un'ottica inclusiva studenti, personale docente e non docente;
- coordinare e monitorare l'attività del Servizio di Supporto agli studenti, affiancando il personale nella fase di accoglienza dello studente e nelle circostanze che lo richiedono;
- incontrare periodicamente i Referenti di Dipartimento;
- sovrintendere l'utilizzo dei fondi assegnati ex lege 17/99;
- rendicontare periodicamente le attività svolte da sottoporre agli organi accademici e al Nucleo di Valutazione/Presidio di qualità;
- partecipare di diritto alla CNUDD come previsto dall'art. 3 del Regolamento della stessa.

Art. 6 La Commissione per il diritto allo studio degli studenti con disabilità e/o con DSA

1. Presso l'Università degli Studi di Perugia viene costituita una commissione che supporta il Delegato per il diritto allo studio degli studenti con disabilità e/o con DSA.

2. La Commissione è composta da sei membri: il Direttore Generale, il Dirigente della Ripartizione Didattica, il Responsabile del Servizio di supporto agli studenti con disabilità e/o con DSA, un Referente del Delegato, due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli Studenti.

3. La Commissione nomina tra i suoi membri un Coordinatore che convoca la Commissione, ne coordina e dirige le attività, relaziona in merito al Delegato.

4. Il Delegato del Rettore partecipa alle sedute della Commissione e, laddove ritenuto necessario, invita i Referenti dei Dipartimenti.

Art. 7 I Referenti di Dipartimento

1. Presso ogni Dipartimento dell'Ateneo viene individuato un docente quale referente per le problematiche relative agli studenti con disabilità e/o con DSA.

2. La nomina a Referente di Dipartimento viene fatta dal Delegato del Rettore, con proprio atto, previa designazione del Direttore di Dipartimento.

3. Per le sedi distaccate, nonché nell'ipotesi in cui il Delegato del Rettore lo reputi opportuno in relazione all'entità delle problematiche emerse, vengono nominati referenti di ausilio, il cui coordinamento è rimesso al referente di Dipartimento.

4. Il Referente di Dipartimento:

a) incontra all'inizio dell'Anno Accademico e in itinere gli studenti con disabilità e/o DSA per

- informarli sui percorsi formativi attivati e sui servizi erogati dall'Ateneo, per individuare bisogni specifici, misure dispensative e strumenti compensativi e mette in atto forme di accompagnamento personalizzato in itinere atto a favorire il successo formativo;
- b) comunica ai Docenti e al Personale tecnico amministrativo della propria struttura le tipologie di servizi ed attività attivabili a supporto degli studenti;
 - c) informa i docenti e il personale tecnico amministrativo circa le richieste formulate dagli stessi;
 - d) collabora con il Delegato e con il Servizio di supporto agli studenti con disabilità e/o con DSA al fine di individuare e proporre gli interventi più idonei alle necessità degli studenti con disabilità e/o DSA;
 - e) presenza alle sedute della Commissione su richiesta del Delegato.

5. L'incarico di referente ha durata di due anni accademici.

Art. 8 Servizio di supporto per gli studenti con disabilità e/o DSA

1. Il Servizio di supporto per gli studenti con disabilità e/o DSA è organizzato in una struttura amministrativa destinata ad accogliere e gestire i servizi per gli studenti con disabilità e/o DSA e costituisce il primo punto di contatto per chi vi si rivolge.

2. Il Servizio:

- a) svolge attività di orientamento personalizzato finalizzata alla presentazione dei corsi di studio attivi presso l'Ateneo;
- b) svolge attività di informazione in merito ai servizi erogati e al Regolamento di Ateneo per l'inclusione e il diritto allo studio degli studenti disabili e/o con DSA;
- c) svolge attività di supporto all'espletamento degli adempimenti amministrativi universitari;
- d) riceve le richieste di tutorato, di ausili tecnici-informatici, di sussidi tecnologici e didattici di ogni singolo utente ed istruisce il relativo procedimento, nel rispetto delle competenze di cui al presente regolamento e della normativa vigente;
- e) supporta il Delegato, la Commissione ed i referenti di Dipartimento;
- f) supporta il Delegato del Rettore per la stipula e la gestione delle convenzioni di cui all'art. 13, comma 1 lett. b), della L. 104/1992;
- g) redige con cadenza annuale una rendicontazione sulle attività espletate e sui servizi erogati nell'arco dell'anno accademico, da sottoporre al Delegato del Rettore e da comunicare alla Commissione;
- h) promuove la partecipazione ai progetti di mobilità internazionale;
- i) fornisce un servizio di orientamento all'inserimento lavorativo degli studenti disabili laureati.

Art. 9 Accesso ai servizi

1. Al fine di poter aver accesso ai servizi e alle misure di supporto al diritto allo studio:

- a) lo studente con disabilità è tenuto a produrre idonea documentazione medica in corso di validità, redatta sulla base dei modelli di classificazione aggiornati dall'OMS.
- b) lo studente con DSA è tenuto a produrre la diagnosi che deve rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011), riportare i codici nosografici e la dicitura esplicita del DSA in oggetto, contenere le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali di ciascuno studente. Sono valide soltanto le diagnosi rilasciate dalle strutture del SSN o dagli enti o professionisti accreditati dalle Regioni. Come previsto dalla legge n. 170 del 2010 (art. 3) e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 24/7/2012, la diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno.

2. All'atto dell'immatricolazione lo studente ha la facoltà di compilare una scheda informativa già predisposta on line per poter far emergere i bisogni. Lo studente, per effettuare la

segnalazione e accedere ai servizi ed agli interventi, prende contatto con il Servizio di supporto, che lo mette in relazione con il Referente del proprio Dipartimento. Le eventuali richieste di servizi e supporti vengono accolte dal Delegato su proposta del Referente di Dipartimento, previo parere della Commissione.

Art. 10 I Servizi di tutorato

1. I servizi di tutorato sono finalizzati ad implementare l'autonomia dello studente, a favorire il processo di inclusione in Ateneo e nei contesti sociali, a sviluppare la sua partecipazione attiva al processo formativo, a monitorare il contesto di apprendimento per individuare interventi personalizzati in accordo con il Referente di Dipartimento.

2. Il servizio è erogato solo in risposta alla richiesta dello studente al Servizio di Supporto agli Studenti con Disabilità e/o con DSA e in base alla disponibilità dei finanziamenti MIUR.

3. Il servizio di tutorato ha come ambiti di intervento:

- l'accompagnamento da parte di uno studente alla pari nelle attività legate all'apprendimento (ad esempio: sostegno nella fruizione delle lezioni, aiuto nello studio, reperimento di materiali di studio, quali appunti, libri, bibliografie, ecc.);
- il sostegno allo studio individuale da parte di un tutor con competenze specifiche (da individuare preferibilmente tra studenti senior, tirocinanti, dottorandi, assegnisti, borsisti, docenti) per il superamento di esami o per la stesura dell'elaborato finale;
- l'affiancamento di una figura specializzata di supporto alla comunicazione.

4. Per garantire il servizio di tutorato si può far ricorso ai contratti per studente part-time (150 ore), borse di studio, ai progetti di servizio civile e a convenzioni con enti e soggetti che operano a livello territoriale. È comunque imprescindibile un'adeguata formazione di chiunque operi all'interno di tali servizi.

5. Il referente di Dipartimento monitora il corretto espletamento del progetto di tutorato da parte del tutor e dello studente.

Art. 11 Assistenza alla mobilità e alla persona

1. L'Ufficio tecnico di Ateneo ha il compito di monitorare l'accessibilità degli edifici universitari e il progressivo abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali.

2. Per quanto riguarda la mobilità dello studente con disabilità, l'Ateneo, nei limiti delle risorse disponibili, facilita gli spostamenti all'interno delle strutture universitarie e attraverso eventuali convenzioni con enti di trasporto del territorio, accordi con l'agenzia per il diritto allo studio, enti e associazioni territoriali, può anche prevedere spostamenti necessari al raggiungimento della sede universitaria.

Art. 12 Mobilità internazionale

1. L'Ateneo si impegna a promuovere programmi di mobilità, migliorando la diffusione delle informazioni e offrendo un sostegno specifico nell'organizzazione del soggiorno all'estero. Nei limiti delle risorse disponibili, l'Ateneo mette a disposizione un contributo aggiuntivo per gli studenti con disabilità pari o superiore al 66%, comprovata tramite certificazione.

Art. 13 I Servizi di Counseling e di attività laboratoriale

1. L'Ateneo, al fine di sostenere il percorso di studi degli studenti con disabilità e/o DSA,

prevede un Servizio specifico di Counselling Psicologico e un Servizio Pedagogico-Didattico, che si avvale anche di un laboratorio attrezzato per la sperimentazione di ausili tecnologici.

2. Le attività dei Servizi di Counselling e di attività laboratoriali, che sono rivolte a tutti gli studenti dell'Ateneo, sono coordinate da un Delegato nominato dal Rettore con un mandato di tre anni.

3. Il Servizio di Counselling Psicologico e il Servizio di Counselling Pedagogico-Didattico costituiscono uno spazio di ascolto e sostegno per tutti gli studenti, volti alla prevenzione e alla gestione di problematiche di tipo psicologico, di difficoltà di studio, di apprendimento durante il percorso universitario, di orientamento e ri-orientamento nella scelta del corso di studi.

4. Il laboratorio è uno spazio attrezzato di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), con la finalità di far conoscere, promuovere, sperimentare e implementare strategie inclusive per il processo di insegnamento/apprendimento con l'impiego di ausili tecnologici e strumenti compensativi per il sostegno del processo formativo di tutti gli studenti.

5. Il Responsabile del Servizio di Counselling Psicologico ed il Responsabile del Servizio di Counselling Pedagogico-Didattico sono entrambi nominati dal Rettore per un mandato di 3 anni. Il Responsabile del Servizio di Counselling Pedagogico-Didattico monitorerà anche le attività del laboratorio.

6. La nomina da parte del Rettore dei due Responsabili tiene conto delle competenze ritenute di particolare rilevanza per un efficace svolgimento dei Servizi in oggetto.

7. I due Responsabili sono tenuti a redigere una relazione annuale sull'attività svolta in cui danno conto del numero degli studenti che hanno beneficiato dei Servizi, nonché dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse.

Art. 14 Altri servizi

1. Il Delegato del Rettore, sentita la Commissione ed i Referenti di Dipartimento, decide in merito all'attivazione di ulteriori servizi di ausilio specializzati in relazione a peculiari e gravi disabilità di studenti che chiedano specifici interventi, verificandone la fattibilità, la competenza, la sostenibilità dei relativi costi, con il supporto tecnico dello Servizio di Supporto per gli studenti con disabilità e/o con DSA.

Art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è approvato dagli organi accademici ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione nell'Albo on-line di Ateneo.

2. Il regolamento verrà inserito nelle raccolte normative e regolamentari dell'Università.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.